



Modificato con delibera c.c. 35 del 18.7.97  
 Modificata con del. C.C. n. 16 del 14/11/2000

ORIGINALE

# COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 105 del 14.11.1994

Prot. n. 21324 Spedita al Co.Re.Co. il 24. NOV. 1994

**OGGETTO:** Determinazione criteri per la assegnazione delle aree nella zona destinata ad edilizia economica e popolare. (area 167). =

PARERI ex art. 53 L. 8.6.1990 n. 142.

**REGOLARITA' TECNICA**

Parere: Favorevole

Data 14.11.94

Il Responsabile del servizio

F. Romeo

**REGOLARITA' CONTABILE**

Parere: =====

Data =====

Il Responsabile di ragioneria

**LEGITTIMITA'**

Parere: Favorevole

Data 14.11.1994

Il Segretario Generale

Giappina

ATTESTAZIONE ex art. 55 L. 142/1990

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno.

Data =====

Il Resp. del servizio finanziario

L'anno millenovecentonovanta quattro

il giorno quattordici del mese di Novembre

alle ore 18, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione

Straordinaria ed in seduta pubblica di prima

convocazione, aggiornato dal consigliere anziano con avvisi in data

9/11/1994 - prot. 20234 - regolarmente notificati.

		Presenti	Assenti
ARGIROFFI Emilio	Sindaco	X	
DONNICI Marietta	Consigliere	X	
PARRONE Giuseppe	Consigliere	X	
FRANCHETTI Giuseppe	Consigliere	X	
CIANO Sandro	Consigliere	X	
NICOTERA Carmela	Consigliere	X	
MANGANO Vincenzo	Consigliere	X	
NAPOLI Angelo	Consigliere	X	
OREFICE Giuseppe	Consigliere	-	X
DE MARCO Giuseppe	Consigliere	X	
SPINOSO Salvatore	Consigliere	X	
FALLETI Elio	Consigliere	X	
LUCISANO Riccardo	Consigliere	X	
CORDOVA Luigi	Consigliere	-	X
MODAFFERI Francesco	Consigliere	-	X
MANDAGLIO Vincenzina	Consigliere	-	X
NAPOLI Angela	Consigliere	-	X
RIGOLI Giuseppe	Consigliere	-	X
CREA Antonio	Consigliere	-	X
SORACE Luigi	Consigliere	-	X
CALABRO' Carmelo	Consigliere	-	X
Totale		12	9

Riscontrato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la la discussione.

Partecipa il Segretario Generale Dr. ~~Stefano Vincenzo~~

ANGELO CIAPPINA. =

Sono presenri, senza diritto di voto, gli Assessori: Falletti ANtonio, Domenico, Loáacono Luciano, Rendo Antonio e Loschiavo Isabella. =  
L'assessore Falletti relaziona in merito;

Il consigliere Parrone, interviene e propone di integrare l'art. 2 - lett. i), al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 57 comma 2° lett. g) dello Statuto, aggiungendo il seguente comma:

'Di riservare il 10% delle aree da cedere in proprietà ai singoli cittadini ai soggetti di cui all'art. 57 lett. g dello Statuto'

Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Parrone che viene approvata all'unanimità per alzata di mano.

Il Presidente mette ai voti la proposta dell'assessore Falletti come precedentemente integrata che viene approvata all'unanimità per alzata di mano.

### Il Consiglio Comunale

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione intende adottare dei criteri generali, cui attenersi, per la regolamentazione dell'assegnazione delle aree ricadenti nel Piano di Zona " 167 " per la costruzione di edifici economico-popolari;

**VISTO** il Regolamento che prevede i criteri e procedure per l'assegnazione delle aree di che trattasi;

**VISTO** il P.d.Z. approvato con deliberazione del C.C. n° 24 dell'08.05.1981 e variante approvata con delibera del C.C. n° 72 del 05.08.1994;

**VISTA** la legge 18.04.1962 n° 167;

**VISTA** la legge 22.10.1971 n° 865;

**VISTA** la legge 05.08.1978, n° 457;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del suddetto Regolamento;

**SENTITA** la relazione;

**UDITA** la discussione;

**VISTO** l'esito delle votazioni,

### DELIBERA

1)- di integrare l'allegato Regolamento aggiungendo all'art.2 - punto i) il seguente comma:

'Di riservare il 10% delle aree da cedere in proprietà ai singoli cittadini ai soggetti di cui all'art. 57 lett. g dello Statuto'

2)- di approvare l'allegato Regolamento relativo ai criteri e procedure per l'assegnazione delle aree nel Piano di Zona "167" per la costruzione di edifici economico-popolari, con l'integrazione di cui al punto 1).

PI  
DE  
DE

**COMUNE DI TAURIANOVA**  
**( Provincia di Reggio Calabria )**

**UFFICIO TECNICO**

**P E E P**

PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Legge 18.04.1962 n° 167

Legge 22.10.1971 n° 865

e successive modificazioni e integrazioni

**CRITERI E PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE**

**DELLE AREE**

**PIANO DI ZONA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N° 24  
DELL'08.05.1981 E VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA  
DEL C.C. N° 72 DEL 05.08.1994 .**



# INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA CEDERE IN PROPRIETA' E IN DIRITTO DI SUPERFICIE

ART. 38 COMMA 2 LETTERA b LEGGE 22.10.1971 N° 865

**Sono determinati i seguenti valori:**

Aree da cedere in diritto di superficie ÷ 70%

Aree da cedere in proprietà ÷ 30%

Tali percentuali sono da considerarsi in termini volumetrici in relazione alla cubatura realizzabile e considerata la dislocazione del Piano di Zona nel Comune di Taurianova nelle tre distinte zone di :


Taurianova centro

San Martino

Amato

In ognuna delle tre zone devono essere rispettate tali percentuali, ne deriva pertanto quanto segue:

Zona	Volume totale edificabile m <sup>3</sup>	da cedere in proprietà m <sup>3</sup>	da cedere in diritto di superficie m <sup>3</sup>
Taurianova centro	241.147	70.500	170.647
San Martino	45.980	14.520	31.460
Amato	55.580	16.680	38.900
<b>TOTALE</b>	<b>342.707</b>	<b>101.700</b>	<b>241.007</b>



nelle allegate planimetrie sono evidenziati i lotti da cedere in proprietà che corrispondono ai numeri sotto elencati:

Taurianova centro : lotti nn. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 87, 88, 89.-

San Martino: lotti nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12.-

Amato : lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.-



## **CRITERI E PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

**ART. 1)- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI SUPERFICIE.-**

**A)- La cessione delle aree in diritto di superficie viene riservata nell'ordine:**

1)- agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare;

2)- Alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3)- Cooperative edilizie a proprietà divisa beneficiarie di finanziamento pubblico;

4)- Alle Imprese o loro consorzi beneficiari di finanziamento pubblico;


5)- Alle Cooperative edilizie a proprietà divisa;

6)- Alle Imprese o loro consorzi (solo dopo l'esaurimento delle aree da cedere in proprietà), nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 2.-

b)- Le priorità di cui al comma precedente danno diritto alla precedenza delle assegnazioni e nella scelta dei lotto.-

c)- Agli Enti di cui ai punti 1 e 2 del comma a)- viene riservata una quota delle aree da cedere in diritto di superficie non inferiore al 60%.-

d)- Per i soggetti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle priorità indicate nello stesso comma, la precedenza nelle assegnazioni verrà stabilita in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.-



ART: 2)- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE DA CEDERE IN PROPRIETA' .-

a)- L'assegnazione delle aree da cedere in proprietà viene riservata nell'ordine:

1)- Agli ex proprietari dei suoli espropriati aventi i requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari;

2)- Alle cooperative edilizie;

3)- Ai singoli cittadini;

4)- Alle imprese o loro consorzi;

b)- Per i soggetti di cui al punto 4 del precedente comma, la precedenza nelle assegnazioni e nella scelta dei lotti verrà data all'Impresa o loro consorzi munite di lettera di prefinanziamento; per gli altri varrà l'ordine cronologico di presentazione delle domande. -

c)- Il prefinanziamento dovrà essere commutato in finanziamento entro il termine massimo di 180 giorni, dopo tale termine le imprese o loro consorzi che non avranno documentato l'avvenuto finanziamento, decadranno automaticamente dall'assegnazione se nel frattempo le stesse aree saranno state richieste da altro soggetto che ne abbia titolo. -

d)- Le imprese o loro consorzi privi di lettera di prefinanziamento non potranno chiedere assegnazioni di aree per un numero di alloggi superiori a 12.-

e)- Non potranno essere assegnatari di aree quei soggetti attuatori di interventi nel .d.Z. in corso di realizzazione od ancora da completare. -

f)- La norma di cui al comma precedente non ha validità. nel caso si tratti di nuovo intervento ammesso a finanziamento pubblico. -


g)- Gli assegnatari delle aree dovranno stipulare apposita convenzione con il Comune entro e non oltre un anno dalla data di assegnazione pena la decadenza dalla assegnazione stessa.- Il Consiglio Comunale provvederà ad approvare lo schema di convenzione tipo nella sua prima seduta. -

h)- A parità di condizioni verranno sempre preferite, le cooperative edilizie, Imprese o loro consorzi residenti nel territorio comunale. -

i)- Ai singoli cittadini verranno assegnati i lotti che prevedono la realizzazione di



villette bifamiliari e alloggi a schiera. - I requisiti per ottenere l'assegnazione dell'area sono quelli previsti dalla legge 05.08.1978 n° 457 e successive modificazioni ed integrazioni. - La priorità nell'assegnazione sarà data dall'ordine nella graduatoria che sarà compilata a seguito di pubblico concorso nel quale dovranno essere previsti gli stessi criteri di valutazione adottati per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari. -



**ART. 3)- PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

a)- Per conseguire l'assegnazione delle aree dovrà essere rivolta domanda al Sindaco.-

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- numero degli alloggi che il richiedente intende realizzare;
- caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- relazione sulla fattibilità dell'intervento (finanziamento al quale si intende ricorrere, possibilità di autofinanziamento, tempi di realizzazione del programma costruttivo, ecc. ecc.....).-

b)- La Giunta Comunale è delegata a deliberare sulle domande dietro parere consultivo della Commissione prevista dal comma successivo ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e nel rispetto del presente regolamento.-

c)- La Commissione è costituita ai sensi dell'art. 20 dello Statuto da un Consigliere espresso da ogni singolo gruppo consiliare il cui voto avrà valore proporzionale alla entità numerica del gruppo di appartenenza.-

La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato;

La Commissione delibera a maggioranza.- A parità di voti prevale il voto del Presidente.- Essa dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.-

In caso di difformità tra parere della Commissione e orientamento della Giunta Comunale, la deliberazione sulla domanda devoluta al Consiglio Comunale che dovrà esaminarla nella sua prima seduta.-

d)- Le domande di assegnazione saranno istruite dall'Ufficio Tecnico.-



**ART.4)- NORMA TRANSITORIA**

La Commissione di cui all'art. 3 comma c)- sarà convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione del presente Regolamento, previa designazione dei componenti la Commissione stessa da parte dei gruppi consiliari.-

Verranno esaminate preliminarmente le domande in giacenza e dovranno essere integrate secondo le indicazioni previste dal presente Regolamento.-

La Giunta Comunale, dietro parere della Commissione, delibererà sulle domande nella sua prima riunione.-

Si procederà all'assegnazione ai singoli cittadini dopo l'espletamento del pubblico concorso che non terrà in alcun conto le domande fino a quel momento pervenute.-

